



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

La Corte di Appello di Roma -Seconda Sezione Lavoro- composta dai Signori Magistrati:

- 1) dott. *Eliana Romeo* _____ *Presidente rel. est.*
- 2) dott. *Maria Vittoria Valente* _____ *Consigliere*
- 3) dott. *Valentina Di Leo* _____ *Consigliere*

All'udienza del 15 settembre 2026, celebrata nelle forme della trattazione cartolare *ex art.* 127-ter c.p.c., ha deliberato la seguente

SENTENZA

Nel procedimento n. 1938/2025 R.G.A.C.L., avente ad oggetto l'appello proposto avverso la sentenza n. 5519/2025 emessa in data 14 maggio 2025 dal Tribunale- GL di Roma e vertente

tra

SO.G.I.N. S.P.A., C.F. e P.IVA 05779721009, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'Avv. Giampiero Falasca PEC: giampiero.falasca@legalmail.it;

-APPELLANTE Principale-

E

FONTANI EMANUELE, C.F. FNTMNL73E26I726P, rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'Avv. Prof. Antonio Preteroti PEC: antoniopreteroti@ordineavvocatiroma.org, dall'Avv. Rossella Cervini PEC: rossellacervini@ordineavvocatiroma.org e dall'Avv. Serenella Longo serenellalongo@ordineavvocatiroma.org;

-APPELLATA e APPELLANTE Incidentale-

Conclusioni delle parti: come da rispettivi atti e scritti.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso in appello depositato il giorno 25 luglio 2025, SO.G.I.N. S.P.A. ha impugnato la sentenza n. 5519/2025 emessa, con decisione contestuale, dal Tribunale GL di Roma il giorno 14 maggio 2025.

Il Tribunale, in accoglimento del ricorso, ritenuta la ritorsività del recesso dichiarava la nullità del licenziamento intimato all'Ing. Emanuele Fontani in data primo marzo 2024 e, per l'effetto, condannava la SO.G.I.N. S.p.A. a reintegrare il ricorrente nella posizione lavorativa occupata al momento del recesso ed al risarcimento del danno nella misura pari all'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, corrispondente al periodo dal giorno del licenziamento sino a quello dell'effettiva reintegrazione, detratta la somma percepita dal ricorrente per l'attività lavorativa svolta dal mese di giugno 2024, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria nella misura di legge, ed al versamento dei contributi assistenziali e previdenziali maturati nel medesimo periodo. Condannava, altresì, la Società convenuta al pagamento dell'indennità sostitutiva per ferie non godute da quantificarsi nella misura corrispondente a n° 85 giornate, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria nella misura di legge.

Avverso tale determinazione è stato proposto appello principale dalla Sogin spa ed incidentale da parte del Fontani.

Con l'appello principale sono stati formulati otto motivi di impugnazione che saranno appresso illustrati.

Emanuele Fontani, regolarmente convenuto in giudizio, si è costituito chiedendo il rigetto dell'appello principale, spiegando, altresì, appello incidentale con cui ha censurato la sentenza per avere omesso di determinare espressamente la misura della "retribuzione utile al calcolo del trattamento di fine rapporto" da assumere a base del calcolo dell'indennità risarcitoria e del versamento contributivo.

La causa, fissata per la decisione all'udienza del 16 settembre 2026, celebrata nelle forme cartolari di cui all'art. 127-ter c.p.c., è definita dal Collegio con sentenza, preso atto del deposito di note scritte di trattazione nel termine assegnato all'esito della camera di consiglio.

MOTIVI DELLA DECISIONE

L'ing.Fontana Emanuele, dirigente alle dipendenze della Società SO.G.I.N. S.p.A. – Società Gestione Impianti Nucleari per azioni, si rivolgeva il Giudice del Lavoro assumendo l'illegittimità del licenziamento che gli era stato irrogato il primo marzo 2024 sulla base delle contestazioni enucleate nella lettera del 12 gennaio 2024.

Il Tribunale, espletata l'istruttoria con l'audizione dei testimoni, nel contraddittorio con la Sogin spa, accoglieva la domanda e, ritenuta la nullità del licenziamento intimato il primo marzo 2024 condannava la SO.G.I.N. s.p.a. a reintegrarlo nella posizione lavorativa occupata al momento del recesso ed al risarcimento del danno nella misura pari all'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, dal licenziamento sino a quello dell'effettiva reintegrazione (detratta la somma percepita dal Fontani per l'attività lavorativa svolta dal mese di giugno 2024), oltre accessori, ed al versamento dei contributi assistenziali e previdenziali maturati nel medesimo periodo, oltre che al pagamento dell'indennità sostitutiva per ferie non godute per n.85 giornate, oltre accessori.

Con il primo motivo di appello, si nega che il rapporto elaborato dalla task force possa essere ritenuto una "*segnalazione ex art. 54 bis del d.lgs n. 165 del 2001*".

Secondo l'appellante, la task force (composta da un gruppo di persone) sarebbe stata istituita inizialmente al fine di svolgere un'analisi di carattere contabile e successivamente avrebbe avuto l'incarico di verificare la legittimità e la regolarità delle procedure di appalto che avevano determinato i costi sostenuti da Sogin per il Deposito Nazionale e il Parco Tecnologico. Inoltre, il rapporto sarebbe stato redatto da un gruppo di dipendenti appositamente costituito dal Consiglio di amministrazione per effettuare approfondimenti di tipo documentale e contabile. La Task Force sarebbe stata munita di poteri di indagine ed avrebbe svolto una vera e propria attività di indagine (della durata di circa 6+3 mesi) ed i componenti della Task Force avrebbero beneficiato della loro partecipazione al progetto, attraverso promozioni e aumenti salariali.

Il rapporto sarebbe stato qualificato come "*segnalazione ex art. 54 bis del d.lgs n. 165 del 2001*" dopo la sua redazione, poco prima dell'invio al consiglio di amministrazione per iniziativa del capo progetto, il Dott. Cerciello.

Ad avviso dell'appellante, la ratio della normativa sul whistleblowing sarebbe stata quella di proteggere il segnalante che, nell'ambito del contesto lavorativo ed in ragione della funzione svolta, fosse venuto a conoscenza della commissione di un illecito o del pericolo della sua commissione da parte di terzi e non avrebbe potuto essere applicata all'esito di un'attività ispettiva completa e complessa svolta da un gruppo di personale dipendente su incarico del consiglio di amministrazione dell'ente societario datoriale.

Tali considerazioni sarebbero state espresse in sede penale nella sentenza nei confronti del Consigliere di amministrazione Avv. Meola, le cui valutazioni non sarebbero state tenute nella dovuta considerazione dal Tribunale nella decisione impugnata.

Il Tribunale avrebbe erroneamente ritenuto che la qualificazione del rapporto sarebbe stata avallata da diversi pareri professionali, che non avrebbero potuto superare quanto statuito dalla sentenza resa in ambito penale nei confronti del Meola.

Poi, il parere reso dall'Avv. Martellino, non sarebbe stato in alcun modo richiesto per verificare la correttezza della qualificazione come *whistleblowing* del Rapporto redatto dalla task force.

Lo stesso Ing. Fontani avrebbe, nel ricorso introduttivo del giudizio, scritto che gli approfondimenti richiesti all'Avv. Martellino dovevano svolgersi "*sul presupposto del corretto inquadramento [del rapporto] tra le segnalazioni ex art. 54 bis del d.lgs n. 165/2001*". Il parere si sarebbe limitato a recepire i rilievi elaborati dalla task force per valutare le azioni a tutela della Società, ma nello stesso non sarebbe stata presente alcuna disamina sulla correttezza della qualificazione del rapporto come segnalazione *whistleblowing*.

Secondo l'appellante, il legale incaricato di redigere il parere professionale per il CDA, Avv. Martellino, non avrebbe accertato la natura di segnalazione del rapporto elaborato dalla Task Force ed i pareri resi in materia giuslavoristica non avrebbero affrontato alcuna analisi in merito alla qualificazione o meno del rapporto della Task Force come segnalazione ex art. 54-bis, essendo la stessa presupposta nel quesito.

In ogni caso, l'Ing. Fontani non avrebbe effettuato, o chiesto di effettuare a professionisti esterni, alcuna valutazione in merito alla natura del rapporto.

Neppure la sentenza del TAR conterrebbe alcuna disamina in merito alla qualificazione del rapporto della Task Force come segnalazione ex art. 54-bis. L'unica sentenza ad aver affrontato la questione sarebbe stata quella in ambito penale che avrebbe escluso tale natura. Con il secondo motivo, si sostiene che il giudice di primo grado avrebbe qualificato l'Ing. Fontani come "*informatore*" riconoscendogli la tutela, mentre la normativa avrebbe previsto la diversa figura del "segnalatore".

Il termine *whistleblowing* avrebbe fatto riferimento alla condotta del lavoratore, pubblico o privato, che riveli a terzi o pubblicamente lo svolgimento di pratiche *contra legem* – o quanto meno irregolari – all'interno del proprio ambiente lavorativo. La disciplina introdotta con la c.d. legge Severino (Legge n. 190/2012), con riferimento ai soli enti pubblici, che inseriva nel D.Lgs 165/2001 l'art. 54-bis era oggetto di modifiche con la legge n. 179/2017 che aveva definito in modo più articolato la tutela l'applicazione anche agli enti del settore privato dotati di un modello di organizzazione gestione e controllo ai sensi del D.Lgs. 231/2001.

Quindi, il 23 ottobre 2019 era emanata Direttiva UE 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio riguardante *“la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell’Unione”* (c.d. Direttiva Whistleblowing), recepita dal nostro Paese con il D.Lgs. n. 24/2023 (c.d. “Decreto Whistleblowing”).

Assume l’appellante che tale decreto si sarebbe mosso in continuità con la precedente disciplina contenuta nell’art. 54-bis, meglio dettagliando i contenuti.

A tal fine, secondo l’appellante, sarebbe stato centrale evidenziare che la protezione sarebbe apprestata in favore delle *“persone che segnalano violazioni di disposizioni normative nazionali o dell’Unione europea che ledono l’interesse pubblico o l’integrità dell’amministrazione pubblica o dell’ente privato, di cui siano venute a conoscenza in un contesto lavorativo pubblico o privato”*. Dunque, si sarebbe dovuto trattare di una persona fisica che avesse operato la segnalazione o divulgato mediante mezzi di diffusione in grado di raggiungere un numero elevato di persone oppure che denuncia all’Autorità giudiziaria o contabile, violazioni acquisite nell’ambito del proprio contesto lavorativo.

Emblematico il caso del c.d. “facilitatore” – definito nel decreto come la *“persona fisica che assiste il segnalante nel processo di segnalazione, operante all’interno del medesimo contesto lavorativo e la cui assistenza deve essere mantenuta riservata”* – rispetto al quale, le Linee Guida ANAC 2023, chiariscono che, qualora sia un collega del segnalante, il facilitatore possa rivestire altresì la qualifica di sindacalista, purché assista il segnalante in suo nome, ovvero senza spendere la sigla sindacale, e che, in caso contrario, ovvero qualora lo assista utilizzando la sigla sindacale, lo stesso non potrà rivestire il ruolo di facilitatore.

Il successivo art. 3 del Decreto 24/2023 definirebbe in concreto chi possa rivestire il ruolo di liberi professionisti, consulenti che prestano il proprio lavoro presso soggetti del settore pubblico o privato, volontari e tirocinanti – anche quando non retribuiti – azionisti e persone con funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza, anche se esercitate in via di fatto.

Inoltre, la normativa avrebbe dato rilievo, già con l’art. 1 della L. 179/2017, alle condotte che il lavoratore *“ha conosciuto in ragione del proprio lavoro”* con ciò si sarebbe inteso, a parere dell’appellante, non promuovere lo spirito di investigazione del lavoratore, ma solamente incentivarlo a segnalare condotte illecite in cui lo stesso fosse venuto a conoscenza in via meramente casuale. Tale interpretazione sarebbe avallata dai pareri Anac che avrebbe affermato che rientrerebbero nei fatti conosciuti in ragione del proprio lavoro *“i fatti appresi in virtù dell’ufficio rivestito ma anche notizie acquisite in occasione e/o a causa dello svolgimento delle mansioni lavorative, sia pure in modo casuale”*. L’ANAC avrebbe precisato che *“la protezione prevista dall’art. 54-bis non opera nei confronti del pubblico*

dipendente che viola la legge al fine di raccogliere informazioni, indizi o prove di illeciti in ambito lavorativo".

Pertanto, non avrebbe potuto attribuirsi al Fontani la qualità di "segnalatore" sia perché egli non avrebbe segnalato alcunché personalmente, avendo costituito un Gruppo di Lavoro che doveva occuparsi di effettuare un'analisi di carattere contabile e successivamente di verifica della legittimità e la regolarità delle procedure di appalto che hanno originato i costi sostenuti da Sogin per il Deposito Nazionale e il Parco Tecnologico, sia in quanto non sarebbe venuto a conoscenza accidentalmente di un illecito dato che i fatti sarebbero stati appurati proprio nell'ambito di una apposita indagine interna.

Infine, il Fontani non avrebbe rivestito nel periodo in cui aveva operato la task force il ruolo di RPCT *ad intermin* e se avesse rivestito tale ruolo non avrebbe potuto essere ritenuto "segnalante".

Con il terzo motivo, si assume che il Tribunale avrebbe ommesso di considerare che il Gruppo di Lavoro, e *in primis* l'Ing. Fontani che avrebbe dovuto monitorarne l'attività, non avrebbe rispettato la procedura prevista dalla legge, nonché dalla procedura interna di Sogin prevista dal documento denominato *"Gestione delle segnalazioni di reati o irregolarità al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza e tutela del dipendente segnalante, ai sensi dell'art. 54-bis del D.Lgs. n. 165/2001"*.

Infatti, a norma dello stesso art. 54-bis del D.Lgs. 165/2001 è tutelato *"Il pubblico dipendente che, nell'interesse dell'integrità della pubblica amministrazione, segnala al responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza di cui all'articolo 1, comma 7, della legge 6 novembre 2012, n. 190, ovvero all'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC), o denuncia all'autorità giudiziaria ordinaria o a quella contabile, condotte illecite di cui è venuto a conoscenza in ragione del proprio rapporto di lavoro [...]"*.

Secondo l'appellante, qualora la "segnalazione" non fosse stata inviata ad uno dei soggetti designati dalla legge, non avrebbe potuto trovare applicazione la tutela *ad hoc* ivi prevista.

Sul punto, la Delibera ANAC n. 469 del 7 dicembre 2021 sarebbe stata chiara nel definire quali sono le caratteristiche necessarie ai fini dell'applicazione dell'istituto del *whistleblowing* e del sistema di tutele ad esso connesse e tra queste si legge espressamente che perché possa accordarsi la tutela prevista dall'art. 54-bis: *"la segnalazione deve essere inoltrata ad almeno uno delle quattro tipologie di destinatari indicati nell'art. 54-bis, co. 1 (RPCT, ANAC, Autorità giudiziaria ordinaria o contabile)"*.

Il rapporto non sarebbe stato indirizzato al suo naturale destinatario, cioè il RPCT che, all'epoca, che era il Marvasi e la motivazione addotta dalla Task Force per escludere il RPCT

risiederebbe nel fatto che la “segnalazione” avrebbe riguardato (anche) tale funzione. Tuttavia, il Rapporto della Task Force non avrebbe contenuto alcun addebito diretto o indiretto al Dott. Roberto Marvasi. L'Ing. Fontani, per giustificare il mancato rispetto della procedura interna di Sogin in materia di invio e gestione delle segnalazioni, avrebbe addotto una presunta e generica inerzia dell'ufficio RPCT negli anni 2015-2020, “*quanto all'applicazione e al monitoraggio di prescrizioni e oneri derivanti dalla complessiva normativa in materia di anticorruzione*”.

In difetto dell'inoltro del rapporto ai soggetti di cui all'art. 54-bis la qualificazione dello stesso come "segnalazione ex art. 54-bis" avrebbe dovuto escludersi.

In ogni caso, sarebbe stata violata la procedura interna in quanto la task force avrebbe dovuto inviare la Relazione direttamente al CdA e non all'Ing. Fontani, e pertanto una volta ricevuta la Relazione l'Ing. Fontani avrebbe dovuto invitare la task force a trasmetterla direttamente al CdA, e non farlo direttamente in via riservata.

Sarebbe stata necessaria una preliminare verifica della veridicità e fondatezza di quanto segnalato e in una sua valutazione critica se, effettivamente, quanto segnalato fosse meritevole del vaglio dell'Autorità Giudiziaria penale e contabile anche al fine di fornire ad ARERA un quadro più preciso di quanto accaduto, evitando, in ipotesi, il mancato riconoscimento dei costi e i successivi contenziosi, dannosi per Sogin.

Il Cda all'epoca in carica avrebbe recepito acriticamente le conclusioni della task force e si sarebbe limitato a conferire l'incarico all'Ing. Fontani di effettuare un approfondimento giuridico in merito alle azioni da adottare, mentre quest'ultimo avrebbe incaricato professionisti esterni, che non sarebbero entrati nel merito dei fatti contestati, per compiere tale valutazione.

Il mancato rispetto della procedura di gestione delle segnalazioni avrebbe comportato anche che dal Rapporto scaturissero procedimenti di diverse autorità esterne (ANAC, Procura della Repubblica, etc.) senza alcuna verifica o approfondimento fattuale ulteriore, che infatti avrebbero avuto esiti negativi¹⁰.

L'operato dell'Ing. Fontani, tra l'altro, avrebbe comportato l'irrogazione di provvedimenti disciplinari espulsivi che in sede giudiziaria si sarebbero dimostrati infondati, con l'effetto che la società sarebbe stata condannata al pagamento di ingenti somme di denaro in favore dei dipendenti allontanati.

Adottando una maggiore cautela e monitorando il rispetto delle procedure da parte della Task Force, l'Ing. Fontani avrebbe probabilmente evitato un danno, anche d'immagine.

Con il quarto motivo si afferma che il. Fontani sarebbe stato il referente per le attività di accelerazione per il *decommissioning* (doc. B, memoria di costituzione, doc. 34 –

Attribuzione ruolo di referente *decommissioning*) come provato documentalmente, e che avrebbe avuto il compito di verificare la fattibilità (ossia la possibilità di esecuzione) del contratto misto di lavoro, servizi e forniture per la realizzazione dell'impianto di cementazione prodotto finito (ICPF) presso il sito Sogin Itrec di Trisaia, cosa che non è stata fatta.

Il Tribunale non avrebbe preso in considerazione il documento con cui sarebbe attribuito il ruolo di referente all'Ing. Fontani, affermando che "*Non risulta, in ogni caso, dimostrata la non meglio precisata qualità di referente del ricorrente nel progetto in parola e la conseguente responsabilità alla stessa conseguente*" ma avrebbe fondato la decisione sulle dichiarazioni rese da testimoni, che non sarebbero state attendibili (testi Di Sipio Raffaella e Baldassarri Pierfrancesco).

Il teste Di Sipio Raffaella non avrebbe potuto riferire in quanto il contratto oggetto del capitolo di prova sarebbe stato bandito (con avviso pubblico del 27 dicembre 2022) e aggiudicato dopo che ella era decaduta dalla carica di amministratore della Società (giugno 2022, quindi 6 mesi prima del bando) ed avrebbe frainteso la domanda, non potendo conoscere chi fosse il referente della commessa ICPF nel periodo in cui la Società era già commissariata. Il Commissariamento avrebbe comportato la decadenza del CdA di cui la teste era parte.

Con ogni probabilità ella si sarebbe riferita al bando di gara del 2021 relativo all'impianto ICPF (bando pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea del 31 agosto 2021 n. GU/S S168), quando la stessa rivestiva il ruolo di consigliera, che però non sarebbe stato aggiudicato.

Anche il teste Baldassari non avrebbe alcuna conoscenza della vicenda, rivestendo solo il ruolo di Direttore Audit, e, in ogni caso, le sue dichiarazioni sarebbero state generiche.

L'Ing. Fontani sarebbe stato a conoscenza della indisponibilità delle aree su cui effettuare le lavorazioni fino al 2025, come emerge dalla e-mail dell'ottobre 2022 allegata al doc. 31 della memoria di costituzione, a cui era allegata una relazione descrittiva delle criticità inficianti l'appalto, ma, ciò nonostante, l'Ing. Fontani ha acconsentito che il contratto di appalto venisse stipulato dalla Società.

In sede di giustificazioni, l'Ing. Fontani avrebbe affermato di essere stato messo a conoscenza del protocollo aziendale da una comunicazione risalente al 22 maggio 2023 tra il RUP e il Commissario Spena con riferimento ai ritardi causati da quattro condizioni ambientali cui ottemperare. Quanto riferito dall'Ing. Fontani non sarebbe stato corrispondente al vero in quanto con e-mail dell'8 febbraio 2023 (doc. B, memoria di costituzione, doc. 35) il RUP avrebbe rappresentato anche all'Ing. Fontani come

l'imposizione ministeriale di prescrizioni per le opere propedeutiche alla realizzazione dell'ICPF rischiasse di *"bloccare ulteriormente i lavori della attività propedeutiche per l'ICPF che ormai è già sul percorso critico"*. L'Ing. Fontani sarebbe stato ulteriormente notiziato delle criticità esistenti in un momento storico (febbraio 2023) in cui la gara era stata bandita, ma non ancora aggiudicata.

Con il quinto motivo si assume l'erroneità della decisione in ordine alla procedura del conferimento degli incarichi professionali in relazione ai quali il primo giudice avrebbe valorizzato solo alcune deposizioni.

Il teste Baldassari non solo non sarebbe attendibile ma avrebbe reso dichiarazioni che sarebbero documentalmente smentite.

Questi, ascoltato il 24 marzo 2025, avrebbe dichiarato di essere indifferente (*"non ho contenzioso in essere con la società convenuta e non sono a conoscenza di eventuale diffida notificata alla convenuta"*) omettendo di riferire di aver inviato alla Società una diffida in data 7 maggio 2024 (doc. B, note autorizzate di Sogin, doc. B).

Il Baldassarri avrebbe dichiarato, come riportato nella Sentenza, quanto segue: *"chiesi anche al ricorrente documentazioni e informazioni per fare accertamenti previsti nel mandato di audit con riferimento anche agli incarichi conferiti all'avv. Zoppini e ciò per svolgere il mio incarico nell'ambito dell'"audit"; adr: non posso affermare di aver accertato anomalie a carico del ricorrente all'esito di tale "audit"."*

Tale affermazione sarebbe in contrasto con quanto riportato dallo stesso teste nella relazione relativa al suddetto audit dove alle pagine 26-28 sarebbero riportate le anomalie riscontrate e l'Ing. Fontani comparirebbe tra i soggetti invitati a fornire ulteriori elementi informativi (Doc. E).

L'Avv. Scarabotti avrebbe dichiarato che svolgeva *"i compiti di cui al capo 7 del ricorso su indicazione del ricorrente, il quale individuata gli avvocati ai quali conferire gli incarichi "intuitu personae"*, ma se l'Ing. Fontani non dava indicazione in merito gli stessi non potevano essere svolti. Nell'affidare gli incarichi l'Ing. Fontani non avrebbe rispettato rispettare le formalità previste Istruzione Operativa interna n. GE Q 00292, senza darne comunicazione alla Responsabile Affari Legali, che non poteva pertanto eseguire i necessari adempimenti, e i consulenti venivano addirittura fatti lavorare in mancanza di contratto, spesso affidato postumo.

Che l'Ing. Fontani avesse affidato gli incarichi oggetto di contestazione ed avesse interagito direttamente con i legali esterni sarebbe stato documentalmente provato (doc. B, memoria di costituzione, doc. 41, 42, 46); l'Ing. Fontani non avrebbe invece fornito alcuna prova di

aver dato indicazione all'Avv. Scarabotti di porre in essere gli adempimenti richiesti dalla istruzione operativa.

Inoltre, contraddittoriamente, il Tribunale avrebbe prima affermato che l'Ing. Fontani non si sarebbe dovuto occupare degli incarichi legali perché di competenza della Responsabile Affari Legali, l'Avv. Scarabotti (priva di procura), per poi sostenere che il responsabile della gestione degli incarichi legali sarebbe stato in Vicedirettore (Ferrazzano) in quanto munito di procura.

Viceversa, la procura attribuita al Ferrezzano indicata nel capitolo di prova n. 8 del ricorso avversario riguardava la procura *ad litem* e non la procura all'affidamento degli incarichi professionali, pertanto l'Avv. Scarabotti avrebbe correttamente risposto che il capitolo di prova non corrispondeva al vero, in quanto il Dott. Ferrazzano non aveva il potere di sottoscrivere procure alle liti, ma solo ad affidare incarichi professionali (raramente infatti un contenzioso ha un valore inferiore a 20.000 euro; i 20.000 euro erano riferiti al compenso del legale esterno).

Con il sesto motivo di impugnazione si assume l'impossibilità di qualificare il licenziamento come ritorsivo in connessione ai precedenti motivi, con i quali si è sostenuta la mancanza degli elementi soggettivi e oggettivi per l'applicazione dell'art. 54-bis del D.Lgs 165 del 2001. Si assume che la contestazione dell'omessa corretta gestione e valutazione delle iniziative intraprese dalla Task Force che avrebbe attribuito unilateralmente alla propria attività e alla propria relazione finale la qualificazione di *whistleblowing*.

Il licenziamento irrogato non sarebbe stata una reazione alla sua attività di *whistleblower*, in quanto il fatto contestato non atterrebbe alle asserite segnalazioni, ma alla omessa vigilanza sull'attività della Task Force, che sarebbe stata cosa del tutto diversa.

Il notevole lasso temporale intercorso tra il verificarsi della asserita segnalazione e la contestazione all'Ing. Fontani renderebbe palese l'assenza di un rapporto di causa-effetto ritorsivo. Contrariamente a quanto afferma la controparte, il licenziamento irrogato sarebbe fondato solo ed esclusivamente sulle (plurime) ragioni specificamente indicate nella contestazione e ribadite nel presente atto.

Nel caso di specie il Fontani non avrebbe fornito prova che il licenziamento fosse stato determinato da una volontà ritorsiva. Tale prova avrebbe dovuto essere fornita in modo particolarmente rigoroso, anche mediante presunzioni, purché fondate su elementi gravi, precisi e concordanti.

Viceversa, le allegazioni contenute nel ricorso avrebbero consentito di escludere la natura ritorsiva del licenziamento, giacché il lavoratore avrebbe fatto discendere la natura ritorsiva del recesso da un episodio di cui è errata la qualificazione (non si trattava di *whistleblowing*)

e che comunque afferisce ad una condotta posta in essere da terzi (la Task Force), molto tempo prima dell'avvio del procedimento disciplinare.

Il Fontani sosterebbe del tutto pretestuosamente che la ritorsione posta essere nei suoi confronti deriverebbe dalla denuncia-querela presentata dallo stesso contro il Sig. Alessandro Cicero il 31 gennaio 2023, giornalista e *blogger*, la cui attività sarebbe incentrata su tematiche politiche, ambientali ed energetiche. Questi, tuttavia, soprattutto nei suoi ultimi articoli avrebbe criticato aspramente la figura e l'operato dell'attuale Amministratore delegato, il Dott. Gian Luca Artizzuper, cui non vi sarebbe stata ragione per quale a seguito di una denuncia-querela la Sogin avrebbe dovuto porre in essere una condotta ritorsiva nei confronti del Fontani.

Parimenti indimostrata sarebbe l'impostazione subordinata del lavoratore, secondo cui, in applicazione al caso di specie, *ratione temporis*, dell'art. 54-bis D.Lgs. n. 165/2001, la Società dovrebbe essere condannata alla sanzione di cui all'art. 2, commi 1 e 2 del D.Lgs. n. 23/2015.

Allo stesso modo non troverebbe applicazione al caso di specie l'art. 1, comma 7, della Legge n. 190/2012 perché, al di là del fatto che il RPTC all'epoca dei fatti c'era in Sogin e non era l'Ing. Fontani, non vi sarebbe stata alcuna ritorsione, giacché il provvedimento espulsivo non sarebbe affatto stato determinato quale reazione all'asserito ruolo di RPTC che l'ing. Fontani avrebbe ricoperto *ad interim*.

Con il settimo motivo, si censura l'affermazione del primo giudice per cui la contestazione sarebbe stata generica; al contrario la contestazione sarebbe stata specifica riportando la precisa descrizione e collocazione temporale dei fatti contestati.

Nella lettera si sarebbe fatto espresso riferimento al fatto che l'Ing. Fontani aveva contravvenuto alle disposizioni aziendali, quando ciò era accaduto e cosa ciò aveva comportato, richiamando cifre, nominativi, estremi di sentenze, regolamenti interni, ecc.

Quindi il lavoratore avrebbe potuto difendersi.

Inoltre, la contestazione sarebbe stata tempestiva, considerando la reazione del datore di lavoro rispetto alla completa conoscenza dei fatti.

Sarebbe stata sussistente la giusta causa poiché i fatti contestati sarebbero gravissimi sia nel loro complesso che singolarmente considerati in ragione del ruolo apicale ricoperto dall'Ing. Fontani.

Con l'ottavo motivo, si è censurata la decisione per avere accordato il diritto all'indennità sostitutiva ferie in relazione alle giornate di ferie non godute richiamando l'orientamento giurisprudenziale secondo cui il dirigente che, pur avendo il potere di attribuirsi il periodo di ferie senza alcuna ingerenza del datore di lavoro, non lo eserciti e non fruisca del periodo

di riposo annuale, non ha il diritto all'indennità sostitutiva delle ferie non godute, a meno che non provi di non averne potuto fruire a cagione di necessità aziendali assolutamente eccezionali e obiettive. Nel caso il dirigente avrebbe ricevuto plurime comunicazioni e inviti alla programmazione e allo smaltimento delle ferie, ma avrebbe scelto di non fruirne.

Il Tribunale non avrebbe svolto alcuna attività istruttoria, nonostante fosse stata richiesta, al fine di accertare che l'Ing. Fontani fosse nelle condizioni di poter autodeterminare il proprio periodo di ferie anche a seguito del commissariamento, con conseguente lesione del diritto di difesa di Sogin.

Infine, il lavoratore avrebbe dovuto provare l'avvenuta prestazione di attività lavorativa nei giorni destinati alle ferie, mentre non avrebbe assolto a tale onere probatorio.

In ogni caso la giurisprudenza citata dal primo giudice non sarebbe applicabile al caso in specie, considerato che l'Ing. Fontani non è un dipendente pubblico in quanto Sogin è una società per azioni partecipata al 100% dal MEF e pertanto i rapporti di lavoro con i suoi dipendenti sarebbero soggetti a disciplina privatistica.

All'esame dei motivi va premessa l'illustrazione delle vicende storiche in cui si inseriva la redazione del rapporto ad opera del gruppo di lavoro costituito appositamente dall'Ing. Fontani nonché la stessa natura e le funzioni della società in cui egli era chiamato ad operare come dirigente poi investito anche del ruolo di amministratore delegato.

Come emerge dalla lettura dei documenti prodotti dal lavoratore sin da primo grado, nel contraddittorio fra le parti, il licenziamento del Fontani è immediatamente connesso alla vicenda storica che ha interessato la Sogin, vicenda che, per la sua delicatezza e per la gravità delle circostanze che erano oggetto di divulgazione, è stata oggetto di specifico interesse mediatico e di alcune interrogazioni parlamentari (quella dell'onorevole Battiston 21 aprile 2020 ed onorevole Cirielli 6 maggio 2020) e connessa discussione in Parlamento, come ampiamente documentato in primo grado dall'originario ricorrente.

Per comprendere appieno le implicazioni della vicenda, che già per il fatto di essere stata oggetto di segnalazione ed interessamento dinnanzi all'organo legislativo della Nazione nell'esercizio delle funzioni di controllo che tale organo esercita sul governo, denota in ciò la sua gravità, occorre partire dalla necessaria considerazione della natura e del ruolo della società appellante.

La Sogin è una società a partecipazione pubblica istituita dal Enel in esecuzione dell'art.13 comma 2 lettera e) del Dlgs n.79/1999 che prevede: *“L'ENEL S.p.a. costituisce società separate per lo svolgimento delle seguenti attività: ...e) ((lo smantellamento delle centrali)) elettronucleari dismesse, la chiusura del ciclo del combustibile e le attività connesse e*

conseguenti, anche in consorzio con altri enti pubblici o società che, se a presenza pubblica, possono anche acquisirne la titolarità) .

La stessa si occupa della dismissione (quello che con espressione anglofona si definisce il “decommissioning” delle centrali nucleari italiane, degli impianti di ricerca e del ciclo del combustibile.

Il pacchetto azionario della società dal 3 novembre 2000, in conformità al disposto del decreto legislativo n. 79 del 1999, è detenuto interamente dal Ministero dell'Economia e delle Finanze (MEF) (il comma 4 dell'art.13 sopra citato prevede: *Le azioni della società di cui al comma 2, lettera e), sono assegnate al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica; la medesima società si attiene agli indirizzi formulati dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.*”)

La legge affida alla SOGIN una serie di ulteriori responsabilità definite, oltre che dall'art.13 citato, anche dall'art.26 comma 1 del D.Lgs. n. 31 del 15 febbraio 2010 a mente del quale la SOGIN è “il soggetto responsabile degli impianti a fine vita, del mantenimento in sicurezza degli stessi, nonché della realizzazione e dell'esercizio del Deposito nazionale e del Parco Tecnologico di cui all'articolo 25, comprendente anche il trattamento e lo smaltimento dei rifiuti radioattivi. A tal fine:

a) gestisce le attività finalizzate alla localizzazione del sito per il Parco Tecnologico, ai sensi dell'articolo 25;

b) cura le attività connesse al procedimento autorizzativo relativo alla realizzazione ed esercizio del Parco Tecnologico e al trattamento ed allo smaltimento dei rifiuti radioattivi;

c) provvede alla realizzazione ed all'esercizio del Parco Tecnologico;

d) eroga agli Enti locali le quote ad essi spettanti;

e) promuove diffuse e capillari campagne di informazione e comunicazione alla popolazione in ordine alle attività da essa svolte.

e-bis) Sulla base degli obiettivi e dei criteri di sicurezza fissati dall'autorità di regolamentazione competente, Sogin S.p.A. definisce le caratteristiche tecniche dei manufatti dei rifiuti radioattivi ai fini dell'accettazione al Deposito nazionale;

e-ter) predisporre, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, un programma degli interventi oggetto di misure premiali e delle relative misure premiali a vantaggio delle comunità territoriali ospitanti il Parco tecnologico e lo trasmette al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica che lo approva entro i successivi trenta giorni.”

Le spese connesse a tali attività sono state coperte con fondi provenienti dalla componente A2 della tariffa elettrica (sino al 31 dicembre 2022) e successivamente con la fiscalità

generale, destinate a sostenere gli oneri per la messa in sicurezza nucleare e le compensazioni territoriali, incluso il finanziamento per il DNPT, secondo il Decreto Legislativo n. 31 del 2010, articolo 25, comma 3 che originariamente prevedeva “*La Sogin S.p.A. realizza il Parco Tecnologico, ed in particolare il Deposito Nazionale e le strutture tecnologiche di supporto, con i fondi provenienti dal finanziamento delle attività di competenza.*”

Il testo è stato modificato prima dal 28 aprile 2011 con dlgs n.41/2011 nel senso che “*La Sogin S.p.A. realizza il Parco Tecnologico, ed in particolare il Deposito Nazionale e le strutture tecnologiche di supporto, con i fondi provenienti ((dalla componente tariffaria che finanzia le)) attività di competenza. Sulla base di accordi tra il Governo, la Regione, gli enti locali interessati, nonché altre amministrazioni e soggetti privati, possono essere stabilite ulteriori e diverse fonti di finanziamento per la ((realizzazione di un Centro di studi e sperimentazione))*”

Poi nel 2014, con modifica vigente dal 10 aprile, operata con dlgs n.45/2014 si è disposto nel senso che :”*La Sogin S.p.A. realizza il Parco Tecnologico, ed in particolare il Deposito Nazionale e le strutture tecnologiche di supporto, con i fondi provenienti dalla componente tariffaria che finanzia le attività di competenza. Sulla base di accordi tra il Governo, la Regione, gli enti locali interessati, nonché altre amministrazioni e soggetti privati, possono essere stabilite ulteriori e diverse fonti di finanziamento per la realizzazione di un Centro di studi e sperimentazione.*”

Infine, nel 2023 con decreto-legge n.181/2023 il precedente testo è stato così sostituito:” *La Sogin S.p.A. realizza il Parco Tecnologico, ed in particolare il Deposito Nazionale e le strutture tecnologiche di supporto, con i fondi provenienti dalla componente tariffaria che finanzia le attività di competenza. Sulla base di accordi tra il Governo, la Regione, gli enti locali interessati, nonché altre amministrazioni e soggetti privati, possono essere stabilite ulteriori e diverse fonti di finanziamento per la realizzazione di un Centro di studi e sperimentazione.*”

La Società, dunque, svolge le sue attività in forza di molteplici finanziamenti pubblici ed è soggetta al controllo dell’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) che dopo averli vagliati con verifica documentale, approva i costi delle operazioni istituzionali della società.

Dalla lettura dei documenti prodotti dal Fontani si evince che la scaturigine delle vicende di cui ci si occupa in questo giudizio va, come si è già detto, ricercata in quanto avvenne nel corso della riunione del consiglio di amministrazione della società tenuto il 9 dicembre

2020, riunione a cui presenziava anche il Fontani già investito del ruolo di amministratore delegato.

Nel corso della stessa, era chiamato ad intervenire (punto 7 per riferire) Pierfrancesco Baldassarri, “Direttore della funzione Internal Audit Risk Management, Presidio 231 SGI “. Questi, fra l’altro, riferiva degli esiti dell’attività ispettiva affidata ad una società esterna circa l’avvio e la realizzazione della campagna di comunicazione del deposito nazionale e parco tecnologico e locazione di immobili ad uso foresteria assegnati a componenti del consiglio di amministrazione e all’assegnazione di automobili per uso promiscuo. Tale attività ispettiva (in specie una verifica interna, diretta a *“ricostruire il processo decisionale e ad accertare fatti, atti, provvedimenti e comportamenti assunti nel periodo 2013-2016”*) era stata avviata, come ricordato nella medesima riunione dal Baldassarri, a seguito della specificata interrogazione presentata in Senato a fine aprile 2020 dall’On. Battistoni (il 21 aprile 2020 in cui , fra l’altro si segnalava la spesa da parte della società di 3,5 milioni di euro per campagne di comunicazione) (seguita dall’interrogazione dell’on Cirielli) ed era stata affidata, per ragioni di opportunità, ad una società esterna, alla quale era stato chiesto di fare rapporto entro il 30 giugno per potere inviare gli esiti della verifica al MEF che aveva chiesto elementi informativi in merito.

In buona sostanza, il Baldassarri, dopo avere illustrato succintamente il contenuto della relazione formata dalla società esterna (in cui già si evidenziavano serie “criticità”) e le conclusioni cui era giunto tale soggetto, dichiarava che *“con riferimento alla campagna di comunicazione del DNPT e ai relativi costi sostenuti, anche a seguito delle richieste dei consiglieri sarà istituito un apposito gruppo di progetto con lo scopo di eseguire ulteriori verifiche al fine di valutare e supportare le decisioni da assumere con riferimento al progetto di bilancio 2020”*.

Come si vede e come si trae anche dalla lettura dell’interrogazione parlamentare, si faceva questione della gestione delle risorse economiche da parte della società e della giustificatezza dei costi sostenuti nella *“campagna di comunicazione del DNPT”* (acronimo per Deposito Nazionale e Parco Tecnologico).

Seguiva, dopo pochi giorni, proprio in connessione a quanto emerso nella riunione ed alle richieste avanzate da soggetto istituzionali (il Ministero dell’Economia) alla società, la comunicazione del Fontani, che, si ripete, rivestiva il ruolo dirigente ed amministratore delegato, datata 14 dicembre 2020 di istituzione del gruppo del progetto DNPT -Analisi documentale per l’applicazione dei principi contabili nazionali, con il compito di verificare la documentazione delle fasi di acquisizione ed esecuzione dei contratti di appalto stipulati per realizzare le attività attinenti al DN PT (acronimo per Deposito Nazionale e Parco

Tecnologico) incluse le relative campagne di comunicazione ed informazione, proporre l'adozione delle valutazioni contabili preliminari al progetto di bilancio del 2020, valutare la situazione contrattuale attuale per assumere le necessarie decisioni.

Nelle more delle verifiche affidate al gruppo di lavoro costituito dall'ing. Fontani, l'ARERA (acronimo per Autorità di Regolazione per Energia Reti ed Ambiente) in virtù di deliberazione della medesima Autorità del 18 gennaio 2021 avviava autonomamente un'istruttoria per il riconoscimento dei costi relativi al Deposito nazionale e al Parco tecnologico sostenuti da Sogin nel periodo 2010-20.

Nel marzo del 2021 l'Autorità comunicava a Sogin le modalità di reporting, seguiva il report con la comunicazione in aprile della Sogin all'Autorità e al Nucleo Speciale Beni e Servizi della Guardia di Finanza dell'avvenuta denuncia di smarrimento di documentazione di gara relativa ad alcuni contratti, nonché dell'avvio di una indagine affidata ad apposita Task interna.

Nel giugno dello stesso anno, l'Autorità disponeva una verifica ispettiva che eseguiva nello stesso mese con la collaborazione del Nucleo Speciale Beni e Servizi della Guardia di Finanza acquisendo in occasione del sopralluogo la documentazione relativa, tra l'altro, a un campione di 21 contratti di servizio a cui, sulla base del sistema di reporting, risultano afferire spese relative al DN-PT. A tale campione seguiva la rimessione da parte di Sogin di documentazione integrativa. Quindi nel settembre 2021, il gruppo di lavoro costituito dall'Ing. Fontani aveva redatto un rapporto denominato espressamente "*Segnalazione ex art. 54-bis D.lgs. 165/2001*", che era stato inoltrato alla ARERA, quest'ultima concludendo gli accertamenti con nota dell'ottobre 2021 non riconosceva i costi in relazione ai contratti per i quali la documentazione era mancante o incompleta, come pure per i contratti afferenti alla campagna di comunicazione del 2015, oggetto di approfondimenti da parte della Task interna incaricata, e comunque in relazione a procedure di appalto in cui riscontrava anomalie analiticamente specificate nella nota.

Nel frattempo, il rapporto formato dal gruppo di lavoro costituito dal Fontani era stato trasmesso in via riservata anche al Consiglio di Amministrazione della Sogin in forza delle previsioni contenute in apposito documento interno aziendale, seguivano quindi alle determinazioni della ARERA.

Le irregolarità e le criticità riscontrate con riferimento ai contratti stipulati da SOGIN per l'approvvigionamento di beni e servizi e relative procedure seguite, afferenti al DNPT, portavano alla determinazione del CdA di SOGIN, supportata da specifico parere legale in materia giuslavoristica, di avviare appositi procedimenti disciplinari a carico dei Responsabili delle Funzioni/Divisioni coinvolti nelle predette attività.

Tali procedimenti si concludevano con il licenziamento di quattro dirigenti della SOGIN, che ricoprivano all'epoca il ruolo di Responsabile, rispettivamente, della Divisione Deposito Nazionale e Parco Tecnologico (nella persona del Dott. Fabio CHIARAVALLI), della Funzione Legale e Societario (nella persona dell'Avv. Mariano SCOCCO), della Divisione Corporate (nella persona del Dott. Luca CITTADINI) ed, ancora, della Funzione Relazioni Esterne (nella persona del Dott. Federico COLOSI).

Quindi 12 gennaio 2024 interveniva nei confronti del Fontani una formale contestazione, in cui si leggeva:

“Con sentenza del 7 dicembre 2023 n. 3987 del Tribunale di Roma, Sezione Gip/Gup, il Giudice per l'udienza preliminare, dichiarando il non luogo a procedere nei confronti dell'Avv. Luce Meola in ordine al reato di cui quest'ultima era imputata, ha ritenuto che il rapporto del 22 settembre 2021 (da cui poi sono scaturite le iniziative che hanno portato all'avvio dell'indagine nei confronti dell'Avv. Meola) - predisposto dal Gruppo di progetto "Analisi contratti DNPT", che Ella aveva istituito nel giugno 2021 per l'analisi dei contratti per la realizzazione del Deposito Nazionale e del Parco Tecnologico (DNPT) - fosse sprovvisto dei requisiti propri delle segnalazioni ex art 54-bis D.Lgs.165/2001 quanto a soggetto emanante (ossia il predetto Gruppo di progetto, da Lei istituito) e a contenuto, con la conseguente violazione di quanto previsto dall'art. 54-bis D.Lgs. 165/2001. Il predetto rapporto è quindi risultato sprovvisto dei requisiti di cui all'art. 54-bis D.Lgs. 165/2001, da ciò conseguendo ulteriormente che Ella non aveva compiuto le verifiche propedeutiche di Sua competenza, in qualità di Amministratore delegato, ai sensi della procedura per la "Gestione delle segnalazioni di reati o irregolarità al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza e tutela del dipendente segnalante, ai sensi dell'art. 54-bis del D.Lgs. n. 165/2001", documento adottato dal CdA nella seduta del 23 gennaio 2020.

Con riferimento alla stipulazione del contratto di appalto misto di lavori, servizi e forniture per la realizzazione dell'impianto di cementazione prodotto finito (1CPF) presso il sito Sogin Itrec Di Trisaia (CIG: 957281158 - iD co457L22) - operazione rispetto alla quale Ella ricopriva il ruolo di referente per le attività di accelerazione per il decommissioning - abbiamo recentemente appreso che Ella ometteva la verifica dei requisiti essenziali di validità della procedura di gara e del contratto, non considerando, in particolare, l'ineseguibilità stessa del contratto, stante l'indisponibilità (fino al 2025) delle aree su cui effettuare le lavorazioni, sebbene ciò Le fosse noto sin dal mese di ottobre 2022.

Ella, in qualità all'epoca di Amministratore delegato, era responsabile, unitamente al Dott. Cerciello Renna, in qualità all'epoca di Direttore della Funzione Procurement &

Contract e di Direttore ad interim della Funzione Legale e Societario, delle procedure di affidamento dei seguenti incarichi, che sono recentemente risultate essere state attuate senza l'osservanza di quanto previsto dall'istruzione operativa GE Q 00292 "Affidamento dei servizi legali e notarili esclusi, ex art. 17, comma 1, lettera d), D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50" a Lei nota.

- a. parere pro veritate richiesto al Prof. Avv. Salvatore Sica sulla legittimità e correttezza della Condotta di Sogin successivamente alla ricezione della proposta del Consorzio stabile Teorema, garantita dal fideiussore co-sottoscrittore, relativa alla transazione dei contenziosi pendenti tra le parti dinanzi al Tribunale di Roma (R.G. 74085/2022-74085-1/2022 e R.G. 19051/I2023) per un compenso richiesto dal predetto professionista di 4.000,00 euro;*
- b. parere pro veritate richiesto al Prof. Avv. Andrea Zoppini sulla sussistenza di profili di responsabilità in capo ai componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale di Sogin in carica dal 2013 al 2022 in relazione al mancato riconoscimento dei costi sostenuti dalla Società nel periodo 2010-2020 per l'ambito del Deposito nazionale, per un compenso richiesto dal predetto professionista di euro 69.000,00;*
- c. servizio di assistenza legale richiesto al Prof. Avv. Andrea Zoppini e finalizzato alla difesa in giudizio di Sogin nel procedimento TAR Lazio/Roma, Sez. II, R.G. N. 05222/2022, promosso dall'Avv. M.S. avverso il provvedimento Sogin del 6 aprile 2022 di diniego all'ostensione, inter alia, ad atto di segnalazione ex art. 54 bis del D.Lgs. n. 165/2001 del 21 settembre 2021, per un compenso richiesto dal predetto professionista di 10.140,24 euro;*
- d. assistenza da parte del Prof. Avv. Andrea Zoppini dinanzi alla Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, ricorso prot. DICA 15690 del 7 giugno 2022, per un compenso richiesto dal predetto professionista di 2.672,00 euro;*
- e. assistenza giudiziale da parte del Prof. Avv. Andrea Zoppini innanzi al TAR Basilicata, Potenza, Sez. II, RG. n. 405/2022, per un compenso richiesto dal predetto professionista di 9.218,40 euro;*
- f. assistenza giudiziale da parte del Prof. Avv. Andrea Zoppini innanzi al TAR Basilicata, Potenza, Sez. II, RG. n. 460/2022, per un compenso richiesto dal predetto professionista di 12.786,96 euro.*

In particolare, contrariamente a quanto previsto dalla sopra menzionata istruzione operativa GE Q 00292, è risultato che:

il professionista Sica non risultava iscritto all'albo dei consulenti legali di Sogin;

le richieste di preventivo relative ai predetti incarichi non sono state formalizzate per iscritto:

non vi è stata evidenza documentale di:

- dichiarazione di assenza di conflitti di interessi relativamente agli incarichi di cui alle lettere a., c., d., e. ed f. che precedono;*
- scheda tecnico economica, per tutti gli incarichi che precedono;*
- lettera di incarico relativamente agli incarichi di cui alle lettere c., d., e. ed f che precedono;*

-sul sistema informativo SAP non venivano caricati gli appositi ordini di acquisto (OdA):

- il parere reso dal professionista Sica di cui alla lettera a. che precede riportava la data del 18.06.2023 e risultava protocollato in data 24.07.2023; inoltre, nello stesso parere, il professionista Sica faceva riferimento alla "richiesta del 17.06.2023", tutte date antecedenti a quella di conferimento e di accettazione dell'incarico stesso del 28.07.2023:

-il parere reso dal professionista Zoppini di cui alla lettera b. che precede recava la data del 24.07.2023, le bozze degli atti di intimazione e di costituzione in mora recavano la data del 25.07.23 e l'ulteriore nota trasmessa dal medesimo professionista recava la data del 27.07.2023, tutte antecedenti alla data di conferimento e di accettazione dell'incarico del 07.08.2023:

-con riferimento all'incarico di cui alla lettera e. che precede, perveniva una e-mail con allegata una bozza di memoria recante data del 30.09.22 e l'ordinanza del TAR Basilicata risultava pubblicata in data 25.10.22, entrambe antecedenti la data del preventivo trasmesso dal professionista del 19.12.2022, dove lo stesso, fra l'altro, indicava che "con la presente sottoponiamo il preventivo degli onorari per l'attività di assistenza giudiziale prestata";

-con riferimento all'incarico di cui alla lettera f. che precede, la relativa procura alle liti risultava trasmessa a mezzo e-mail il 22.09.22, 'e-mail con allegata la bozza di memoria recava la data del 3.10.22 e la sentenza del TAR Basilicata risultava pubblicata in data 12.12.22, tutte antecedenti la data del preventivo trasmesso dal professionista del 19.12.2022, dove lo stesso, fra l'altro, indicava che "con la presente sottoponiamo il preventivo degli onorari per l'attività di assistenza giudiziale prestata".

In relazione a quanto sopra contestato, restiamo in attesa di Sue eventuali giustificazioni entro il termine di 5 giorni decorrenti dal ricevimento della presente.

Il Tribunale nell'esaminare le contestazioni osservava:

-in relazione all'incolpazione concernente il non avere effettuato le "verifiche propedeutiche", della corretta "qualificazione" del rapporto/relazione il Tribunale

osservava che la contestazione era generica per l'omessa individuazione dello specifico contenuto delle verifiche propedeutiche alle quali il ricorrente era tenuto ai sensi del verbale del C.d.A. richiamato nella contestazione.

- che era pacifico che era stata la stessa task force a classificare il rapporto come “segnalazione ex art.54 bis d.lgs. n.165\2001” con ciò dovendo ritenersi nello svolgimento delle verifiche di carattere contabile e contrattuale demandate fossero emerse condotte illecite di cui all'art.54 bis cit. e che il Fontani aveva rimesso tale rapporto al CDA così come previsto dalle disposizioni interne (*“in conformità alle disposizioni interne sulla gestione delle segnalazioni di reati e di irregolarità al responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza che al punto 3.4.2. dispone in tal senso”*).

- che il CDA preveniva autonomamente a classificare il rapporto come segnalazione ex art. 54 sia sulla base del tenore dell'allegato 1 della procedura per la prevenzione, corruzione e trasparenza con riferimento al punto 3.4.2, verifica effettuata sia dal cda sia dall'organismo di vigilanza e sia del parere fornito al riguardo dal legale Avv. Martellino che, in coerenza alla natura della denuncia, riteneva necessaria la trasmissione all'ANAC, all'azionista di riferimento (Ministero dell'Economia), all'autorità giudiziaria ed alla Procura della Corte dei Conti.

- che i rilievi contenuti nella sentenza penale n.3987\2023 (emessa nei confronti di Meola Luce, componente del Consiglio di amministrazione, imputata del reato di rivelazione del segreto d'ufficio in relazione al contenuto del rapporto di cui veniva a conoscenza in virtù del suo ruolo che rivelava all'Avv. Mariano Scocco e al dott. Federico Colosi entrambi segnalati nella relazione, soggetti che a loro volta diffondevano i contenuti della segnalazione) circa non qualificabilità del rapporto quale segnalazione ex art. 54 bis del dlgs 165/2001 fossero decisivi considerata l'opposta determinazione non solo dei pareri legali ma anche del giudice amministrativo (con la sentenza 10400/2022).

- che andava riconosciuta al Fontani la qualità di informatore ai sensi dell'art.54 bis cit. in quanto promotore dell'istituzione della “task force” con conseguente riconoscimento della tutela prevista dalle relative disposizioni della legge 165/2001 in tema whistleblowing; .

- che era applicabile “ratione temporis”, avuto riguardo al tempo in cui era stato inoltrato il rapporto (2021), il tenore dell'art.54 bis come modificato dalla legge n.179/2017, considerato che la successiva normativa sopravvenuta costituita dal d.lgs. n.24\2023 ha disciplinato il regime transitorio prevedendo che: *“Le disposizioni di cui al presente decreto hanno effetto a decorrere dal 15 luglio 2023. Alle segnalazioni o alle denunce all'autorità giudiziaria o contabile effettuate precedentemente alla data di entrata in vigore del presente decreto, nonché a quelle effettuate fino al 14 luglio 2023, continuano ad applicarsi le disposizioni di*

cui all'articolo 54-bis del decreto legislativo n. 165 del 2001, all'articolo 6, commi 2-bis, 2-ter e 2-quater, del decreto legislativo n. 231 del 2001 e all'articolo 3 della legge n. 179 del 2017;

- Quanto alle ulteriori contestazioni, in ordine alla mancata valutazione da parte dell'AD della *"ineseguibilità"* di uno specifico contratto di appalto, stante l'asserita *"indisponibilità"* delle aree su cui effettuare gli interventi sino al 2025, rilevava che il r.u.p. dell'opera ing. Stigliano nell'atto di validazione della progettazione aveva espressamente attestato la realizzabilità del progetto e *"l'accessibilità, parziale o totale, alle aree interessate ai lavori presumibilmente entro Settembre 2023"*; per cui non sarebbe sussistita la responsabilità per l'indisponibilità delle aree avendo egli indicato nella "mail" dell'ottobre 2022 il termine per la disponibilità delle aree nel 16.11.2023. Né tale attestato di realizzabilità del progetto ha subito variazioni da parte del rup a seguito delle ulteriori prescrizioni provenienti dal Ministero delle quali il rup medesimo dava conto nella "mail" dell'8.2.2023.

- Affermava la genericità della contestazione formulata con riferimento alla omessa valutazione del "Requisiti essenziali di validità della procedura di gara e del contratto" in assenza di specificazione delle singole omissioni ascrivibili al ricorrente in relazione alle fasi di procedura di gara ed al contenuto del contratto. Peraltro, i ritardi relativi alle opere oggetto di contratto di appalto affidato alla Primos srl ed il conseguente slittamento della data di consegna al terzo trimestre 2025, erano stati indicati solo nella memoria di costituzione ma non erano presenti nella contestazione disciplinare.

- che era indimostrata la non meglio precisata qualità di referente nel progetto in parola e la conseguente responsabilità alla stessa conseguente, ruolo negato dal teste Di Sipio Raffella, consigliere di amministrazione.

- che, con riferimento, ai poteri della task force di supporto all'organo commissariale nelle attività di accelerazione delle procedure di smantellamento il teste ascoltati negavano che la task force si occupasse delle procedure di appalto per lo smantellamento degli impianti e e riferivano di un ruolo consultivo (al più poteva dare suggerimenti a livello strategico) e che le procedure di appalto erano svolte mediante poteri procuratori che non erano attribuiti ai componenti della task force in quanto tale;

- Quanto alla contestazione relativa al mancato rispetto – da parte dell'ing. Fontani delle procedure di affidamento di una serie di incarichi professionali in presunta violazione di apposita istruzione operativa interna n.GE Q 00292, affermava, che essendo pacifico tra le parti che il ricorrente aveva rivestito il ruolo di "funzione legale e societario" "ad interim" dal dicembre 2021 al luglio 2022 doveva escludersi qualsiasi responsabilità per i presunti inadempimenti relativi al conferimento degli incarichi per il periodo successivo oggetto delle

contestazioni di cui ai punti a), b) e f) riguardanti conferimenti intervenuti rispettivamente nelle date 17.6.2023, luglio 2023 e settembre 2022. Mentre, in relazione al conferimento degli incarichi di cui alle lett. c), d), e), che competevano all'area affari legali la richiesta al professionista esterno della dichiarazione di assenza di conflitto di interessi nonché il preventivo nonché il caricamento in SAP della richiesta di acquisito e la redazione tecnico-economica, come confermato dalle deposizioni dei testi (Badassarri).

-Quanto alla sottoscrizione della lettera di incarico per gli incarichi c) e d) risalenti al maggio e giugno 2022, rilevava che non era contestato dalla convenuta che fin dal gennaio 2022 l'avv.to Ferrazzano era stato nominato vice direttore legale e societario con procura per la sottoscrizione degli incarichi fino all'importo di E.40.000,00 successivamente ridotto ad E.20.000,00 (circostanza confermata dal teste Baldassarri) e poiché gli incarichi c) e d) non superavano tale limite la contestata al ricorrente non era sussistente.

-Con riferimento all'incarico affidato all'avvocato Zoppini, con cui si contestava che nel giudizio n.405\2022 pendente innanzi al Tar Basilicata sarebbe stata depositata memoria e sarebbe stata depositata ordinanza nelle date del 30.9.2022 e 25.10.2022 antecedentemente alla trasmissione del preventivo avvenuta in data 19.12.2022 evidenziava che in giudizio era prodotto non già il preventivo bensì il preavviso di parcella del 20.12.2022.

Quindi ritenuta l'insussistenza dei fatti addotti quale giusta causa di licenziamento concludeva che doveva affermarsi il motivo ritorsivo del licenziamento medesimo prevedendo l'art. 54 bis co.7, in caso di mancata dimostrazione che le misure adottate "sono motivate da ragioni estranee alla segnalazione", una presunzione di ritorsività della misura, nel caso di specie licenziamento, con conseguente riconoscimento della tutela prevista dall'art.2 d.lgs. n.23\2015 (art.54 bis co.8).

In relazione all'indennità sostitutiva ferie evidenziava , in correnza alla Suprema Corte che il potere del dirigente di organizzare autonomamente il godimento delle proprie ferie, pur se accompagnato da obblighi previsti dalla contrattazione collettiva di comunicazione al datore di lavoro della pianificazione delle attività e dei riposi, non comporta la perdita del diritto, alla cessazione del rapporto, all'indennità sostitutiva delle ferie se il datore di lavoro non dimostra di avere, in esercizio dei propri doveri di vigilanza ed indirizzo sul punto, formalmente invitato il lavoratore a fruire delle ferie e di avere assicurato altresì che l'organizzazione del lavoro e le esigenze del servizio cui il dirigente era preposto.

A tal proposito la comunicazione interna avente ad oggetto "gestione ferie" nonché comunicato al personale n.268 del 21.9.2021 con la quale il direttore del personale esortava il personale a fruire del maggior numero di ferie entro il minor tempo possibile e ciò anche al fine di generare un recupero contributivo non erano idonei a determinare la perdita del

diritto all'indennità per ferie non fruite in quanto in essi non era contenuto un formale invito al Fontani a fruire delle ferie residue né viene assicurato che l'organizzazione del servizio al quale era preposto nella sua qualità fosse tale da non impedire detta fruizione.

Nonostante, infine, il Fontani dal commissariamento della società avesse cessato l'incarico apicale di amministratore delegato, il dirigente a lui preposto non si era attivato nei termini suindicati per consentire al lavoratore la fruizione delle ferie residue.

Accoglieva parzialmente la domanda di pagamento dell'indennità di ferie non godute nei limiti di n.85 giornate considerato che nel prospetto paga del mese di febbraio 2024 tale è la misura del residuo ferie maturate.

I primi tre motivi di impugnazione vanno esaminati congiuntamente, avendo ad oggetto la medesima contestazione e riguardando tutti la configurabilità del rapporto coe denuncia ex art.54 bis della legge 165/2001 sia sotto il profilo oggettivo che soggettivo nonché la possibilità di ritenere il Fontana destinatario della tutela prevista al riguardo dalla legge 165/2001.

Ora, va premesso che l'opinione della non riconducibilità del rapporto in ragione della circostanza che la sua redazione era derivata dallo specifico incarico di verifica dei contratti e contabile demandata al gruppo di lavoro formato dal dirigente dott. Fontani, non è condivisibile.

Ed infatti, senza dubbio la dizione normativa "*condotte illecite di cui è venuto a conoscenza in ragione del proprio rapporto di lavoro*" riguarda anche l'ipotesi in cui le condotte illecite, nel caso anche penalmente rilevanti, emergano nel corso dello svolgimento di un incarico specifico, come quello affidato alla cd "Task Force" formata dal Fontani all'esito della riunione di cui si è detto.

Trattasi di certo di un incarico rientrante a pieno titolo nell'attività di lavoro affidata ai componenti del gruppo, ma soprattutto, rispetto al Fontani, per quel che qui interessa, egli veniva a conoscenza dell'esito di tali accertamenti proprio "*in ragione del proprio rapporto di lavoro*" sia come dirigente che aveva investito dei compiti il gruppo sia come amministratore delegato.

Trattasi di ipotesi del tutto diversa da quella in cui il "*lavoratore che effettui di propria iniziativa indagini e violi la legge per raccogliere prove di illeciti nell'ambiente di lavoro, operando la stessa solo nei confronti di chi segnala notizie di un'attività illecita senza che sia ipotizzabile una tacita autorizzazione a improprie e illecite azioni di indagine*" come chiarito da Cass.17715/2024, ossia esulano dall'ambito della tutela le attività che si connotino per essere abusive e improprie. Per altro, è stato evidenziato nella stessa decisione che "*In riferimento all'oggetto, la formula riferita al contesto di acquisizione della notizia*

(«di cui sia venuto a conoscenza in ragione del rapporto di lavoro») esprime che il fatto oggetto di segnalazione possa riguardare - a fini di tutela del dipendente - solo informazioni acquisite nell'ambiente lavorativo», circostanza nel caso sussistente poiché prima i membri del gruppo e poi il dirigente Fontani venivano a conoscenza rispettivamente per l'incarico affidato i primi e l'altro per la posizione di dirigente da lui ricoperta. Non può porsi in dubbio che la segnalazione, considerate le gravissime irregolarità emerse, che si evincono dalla lettura del rapporto (fra cui la totale assenza di documenti giustificativi di numerose spese, la mancanza di documentazione giustificativa di numerosi contratti inspiegabilmente irreperibile ...) sia stata compiuta nell'interesse pubblico o dell'integrità dell'amministrazione pubblica o dell'ente privato.

Va, poi, incidentalmente sottolineata la piena autonomia della valutazione da condursi in questa sede ai fini della verifica dell'applicabilità della tutela invocata dal lavoratore licenziato, rispetto alla valutazione condotta dal giudice penale in riferimento alla fattispecie di reato contestata ad altra persona.

Infine, quanto all'organo destinatario della segnalazione, non può non rimarcarsi che, come ha già evidenziato il giudice amministrativo, l'art. 54-bis del d.lgs. n. 165 del 2001, al comma 5 abbia previsto che *“l'ANAC, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, adotta apposite linee guida relative alle procedure per la presentazione e la gestione delle segnalazioni. Le linee guida prevedono l'utilizzo di modalità anche informatiche e promuovono il ricorso a strumenti di crittografia per garantire la riservatezza dell'identità del segnalante e per il contenuto delle segnalazioni e della relativa documentazione”*.

In attuazione di tale previsione l'ANAC ha adottato la Delibera n. 469 del 9 giugno 2021, e non del 7 dicembre 2021 come erroneamente indicato dall'appellante, recante le *“Linee guida in materia di tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza in ragione di un rapporto di lavoro, ai sensi dell'art. 54-bis, del d.lgs. 165/2001 (c.d. whistleblowing)”*, la cui parte seconda, paragrafo n. 1, terz'ultimo capoverso, prevede espressamente che *“visto il ruolo di primo piano assegnato dalla legge al RPCT nella gestione delle segnalazioni è opportuno che le Amministrazioni disciplinino, nel PTPCT o nell'atto organizzativo con cui si definisce la procedura (cfr. infra § 2.1), anche l'ipotesi residuale in cui il RPCT si trovi in posizione di conflitto di interessi, indicando, altresì, i soggetti idonei a sostituirlo nella gestione e analisi della segnalazione.*

Dunque, le Linee Guida ANAC, cui rinvia espressamente il disposto normativo dell'art.54 bis vigente *ratione temporis*, autorizzano (*“è opportuno che”*) le amministrazioni, nel caso

in cui il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e Trasparenza si trovi in una posizione di conflitto di interessi, ad individuare sostituti a cui indirizzare tale segnalazione. Nello specifico la Sogin nella seduta aveva adottato una specifica procedura aziendale di *“Gestione delle segnalazioni di reati o irregolarità al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza e tutela del dipendente segnalante, ai sensi dell’art.54-bis del D. Lgs. n. 165/2001”*, il cui paragrafo 3.4.2 prevedeva: *“La segnalazione deve essere indirizzata al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT) ... che cura e assicura la sua protocollazione, in via riservata, nonché la tenuta del relativo registro. Qualora la segnalazione riguardi il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, la stessa deve essere inviata al Consiglio di Amministrazione della Società, all’ANAC o all’Autorità giudiziaria”* (dettato riportato sia nella accompagnatoria del rapporto che nella stessa premessa del medesimo).

Per tale via, la segnalazione deve dirsi rispondere ai requisiti che consentono di attivare la tutela prevista dalla legge.

Per altro, la circostanza che il lavoratore, per superare una situazione di conflitto di interesse, abbia inoltrato la segnalazione al sostituto individuato dalla procedura interna non consente di escludere la tutela apprestata dalla legge.

Non può trascurarsi, infatti, che la *ratio* del istituto del whistleblowing secondo la Cassazione sia duplice e consista *“da un lato nel delineare un particolare status giuslavoristico in favore del soggetto che segnala illeciti e, dall’altro, nel favorire l’emersione, dall’interno delle organizzazioni pubbliche, di fatti illeciti, promuovendo forme più incisive di contrasto alla corruzione”* Tale che *“Il dipendente virtuoso non può essere sanzionato, licenziato o sottoposto a misure discriminatorie, dirette o indirette, aventi effetti sulle condizioni di lavoro, per motivi collegati alla segnalazione effettuata, che deve avere ad oggetto una condotta illecita, non necessariamente penalmente rilevante (così Cass., n. 17715 del 2024 e Cass.1880/2025).*

Se ne ricava che l’adozione di un’interpretazione basata su criteri eccessivamente formalistici, quale quella adombrata dall’appellante, rischia di vanificare tale prezioso strumento, soprattutto laddove, come, nel caso in esame, ricorrono entrambe le condizioni. Senza dubbio il Marvasi era fra i soggetti che erano oggetto di denuncia/segnalazione giacché nel rapporto si legge al punto 8 intitolato *“. La condotta inerte ad oggi degli RPCT di Sogin SpA”* : *“Da allora e fino all’attualità, nel tempo si sono realizzate e sedimentate vere bad practices aziendali che lginedia dei Responsabili della prevenzione della corruzione succedutisi dal 2015 ad oggi, ossia i seguenti Dirigenti:*

- Pasquale Lucibello

- *Mariano Scocco*
- *Roberto Marvasi*

non ha consentito, in concomitanza dei fatti o in via generale a scopo preventivo, di isolare, contribuendone alla correzione e/o relativa neutralizzazione, cos da colmare gli evidenti vuoti nell'impianto procedurale della Società.

Ad avviso della TASK; con riferimento alle fattispecie vagliate, la condotta inerte dei 3 citati Responsabili PCT può assurgere a campo d'elezione per riflessioni di vasto respiro sulle disfunzioni amministrative della storia ultima di Sogin SpA, atteso che occorre annotare la mancata installazione negli anni di tutti gli attesi filtri a maglie strette e rigide necessari a bloccare qualunque forma, anche subdola, di pratica irregolare o non conforme al suo tentativo di ingresso in contatto con iter e procedure di aggiudicazione.”

Con ulteriori specificazioni a seguire.

In questa sede non occorre individuare le singole e specifiche inerzie imputate allo stesso Marvasi, bastando la circostanza che il rapporto menzionasse i tre responsabili PCT , compreso il Marvasi, fra i soggetti la cui condotta era oggetto di censura, per escludere di potere inoltrare allo stesso la denuncia.

Inoltre, dovendo qualificare la posizione del Fontani, questi, ad avviso del Collegio, è di certo inquadrabile nella figura del segnalatore avendo egli, nel rimettere il rapporto al Consiglio di Amministrazione fatto propria la segnalazione del gruppo di lavoro o task force. Va incidentalmente osservato che la tutela della legge debba, nel caso, ritenersi operante sia per ciascuno dei componenti del gruppo di lavoro che eseguì la verifica sui contratti sia per il Fontani che, in buona sostanza, prestando adesione al contenuto del rapporto, lo rimetteva all'organo interno deputato a ricevere la denuncia.

Il riferimento alla necessità di una preliminare verifica della veridicità e fondatezza di quanto segnalato e in una sua valutazione critica viene poi condotto in spello senza superare le condirezioni condotte dal primo giudice circa la genericità di tale addebito, e senza neppure superare l'ulteriore considerazione secondo cui il CDA condivise tale valutazione all'esito di una approfondita valutazione (parere professionale di ben 38 pagine) demandata al legale (Avv. Martellino).Ciò si desume dalla stessa determinazione del CDA. Sebbene, come si è già detto, nel caso è questo Giudice a valutare autonomamente i fatti e a riconoscere la loro sussumibilità all'ipotesi di cui al sopra citato art.54 bis della legge n.165/2001, sembra comunque doveroso sottolineare che il legale incaricato dalla società, Avv. Martellino, nel consigliare di mettere a conoscenza delle criticità rilevate dalla task Force (riportate anche nel parere legale con opportune considerazioni), il Ministero dell'Economia e delle Finanze, socio unico (con l'avvertenza che si sarebbe potuto altrimenti

incorrere in una responsabilità omissiva) nonché anche l'Autorità Giudiziaria presso la Procura della Repubblica territorialmente competente tramite la presentazione di un esposto recante i contenuti della segnalazione della Task ex D.Lgs. n. 165/01 e della relazione di consulenza per territorio, affinché questa valuti la rilevanza penale delle vicende esaminate ed individui i responsabili di eventuali fatti illeciti, con messa in evidenza della circostanza significativa che codesto Consiglio di Amministrazione è a tutti gli effetti "parte lesa scriveva:" ...- *ancora, si ritiene necessario che la segnalazione predisposta dalla Task venga da codesto Consiglio di Amministrazione comunicata all'ANAC, giusto il disposto dell'art. 54 bis del D.Lgs. n. 165/01, come modificato dalla Legge n. 179/17, che ha introdotto la predetta Autorità tra i soggetti destinatari delle segnalazioni. Giova osservare che non vi è dubbio circa l'applicabilità a SOGIN S.p.A. della disciplina di cui al D.lgs. 165/01, atteso che le relative disposizioni si applicano per espressa previsione ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche, ai dipendenti di enti pubblici economici ed enti di diritto privato sottoposti a controllo pubblico, nonché ai lavoratori e collaboratori delle imprese fornitrici di beni o servizi e che realizzano opere in favore dell'amministrazione pubblica. Nel caso di SOGIN S.p.A - Società di Stato interamente partecipata dal Ministero dell'Economia e Finanza - si tratta di un soggetto operante nel contesto lavorativo dell'amministrazione pubblica...* mostrando per tale via con chiarezza di ricondurre la segnalazione alle ipotesi di cui all'art.54 bis del dlgs n.165/2001.

E' altresì infondato il quarto motivo di impugnazione.

Nell'articolare difese in relazione alla contestazione dalla mancata valutazione da parte dell'AD della "ineseguibilità" di uno specifico contratto di appalto, stante l'asserita "indisponibilità" delle aree su cui effettuare gli interventi sino al 2025, sono formulate sulla base della mera riproduzione delle questioni originarie senza tenere conto della motivazione del Tribunale.

Nulla deduce l'appellante che valga a superare la genericità della contestazione ritenuta dal Tribunale omessa valutazione del "Requisiti essenziali di validità della procedura di gara e del contratto" in assenza di specificazione delle singole omissioni ascrivibili al ricorrente in relazione alle fasi di procedura di gara ed al contenuto del contratto, nè tantomeno supera la considerazione del Tribunale che i ritardi relativi alle opere oggetto di contratto di appalto affidato alla Primos srl ed il conseguente slittamento della data di consegna al terzo trimestre 2025, erano stati indicati solo nella memoria di costituzione ma non erano presenti nella contestazione disciplinare .

Poi si fa questione della realizzazione dell'impianto di cementazione del prodotto finito (ICPF) presso il sito di Trisaia, imputando all'Ing. Fontani una pretesa "omessa vigilanza" e una presunta "mancata valutazione" dell'ineseguibilità del contratto.

In riferimento al ruolo di referente del decommissioning , che fonda tale responsabilità, l'appellante ha formulato censure alla sentenza che non tengono conto del fatto che il Tribunale ha evidenziato che il contenuto di tale ruolo non era ben chiaro (*"non meglio specificato"*).

Pur tuttavia la palese infondatezza del motivo di gravame si coglie proprio dalla lettura del documento n.34, privo di data, cui fa riferimento l'appellante.

Lo stesso, recante la *"Nomina a Coordinatore della Task Force di supporto all'organo commissariale per il monitoraggio delle attività di accelerazione delle procedure di decommissioning"* non illustra concretamente il contenuto di tale ruolo, e tuttavia attraverso l'individuazione dei compiti della Task Force nel *"proporre"* (*"è chiamata a proporre...l'implementazione di azioni continue di miglioramento al fine del raggiungimento degli obiettivi di anticipazione del rilascio dei siti"*) e nell'*"elaborare le necessarie misure correttive e piano di recupero ...da sottoporre"* avvalorava la mera funzione consultiva della Task Force rispetto all'Organo Commissariale e conseguentemente anche del soggetto che la coordinava sostenuta dai testi.

Tale considerazione rende superfluo l'esame delle ulteriori questioni che presuppongono che il ricorrente avesse un potere decisorio in relazione al contratto di appalto.

La stessa documentazione prodotta dalla società, per altro, evidenzia che l'ostacolo alla disponibilità del sito sia dipeso da circostanze sopravvenute nel corso del tempo, non prevedibili, e successive rispetto alla stipula del contratto.

Anche il quinto motivo di impugnazione è infondato.

Anche in tal caso il motivo non tiene conto della statuizione del primo giudice circa dato temporale dell'incarico temporaneo affidato al Fontani che esclude ab origine la possibilità di un addebito in relazione agli incarichi ai professionisti che si collocano al di fuori di tale arco temporale e che i poteri del Fontani esulavano da quelli delineati proprio dall'istruzione operativa GE Q 00292 .

L'appellante contesta l'attendibilità della deposizione del teste Baldassarri, cui ha fatto riferimento il Tribunale per confortare la distribuzione delle competenze in ordine agli incarichi legali, che sarebbe dubbia alla luce del diniego della notifica di una diffida e di un contenzioso con la parte convenuta (che negava esclusivamente un contenzioso con la società e di essere a conoscenza della notifica di una diffida) . Tuttavia, tale rilievo di per sé non è idoneo a infirmare l'attendibilità del teste che ben poteva fare riferimento

all'insussistenza di un contenzioso giudiziario, posto che per altro le sue affermazioni non sono contrastate dalla documentazione versata in atti.

Nell'istruzione operativa si legge che *“Vista la rilevanza dei compiti istituzionali affidati alla Società, della loro unicità, specificità e complessità, l'affidamento dei servizi legali esclusi, giudiziali e stragiudiziali, può essere effettuato, in via diretta, nei confronti dei professionisti legali iscritti all'Albo, ritenuti più idonei a tutelare al meglio gli interessi della Società ed individuati per le loro capacità ed esperienze professionali, maturate nei riguardi di organismi di diritto pubblico e di società partecipate dalle amministrazioni pubbliche e dalla stessa P.A., dando adeguata motivazione dell'affidamento nella scheda tecnico-economica.*

L'Area “Affari Legali”, rilevata l'esigenza di un servizio legale escluso, procede ad effettuare un'istruttoria per individuare i professionisti legali iscritti all'Albo, secondo i settori di riferimento precedentemente indicati e sulla

base dell'esperienza maturata, assicurando di norma anche l'osservanza del principio di rotazione

L'Area “Affari Legali” richiederà, al professionista ritenuto idoneo, in forma scritta o via email la disponibilità

all'espletamento del servizio legale, una dichiarazione in merito all'assenza di conflitto di interessi e un preventivo di massima, determinato in conformità alle condizioni generali di contratto (Allegato 1).

La documentazione trasmessa dal professionista esterno sarà esaminata dall'Area “Affari Legali”.

Per i servizi legali d'importo presunto superiore ai limiti procuratori del Direttore della funzione “Legale, Societario e Compliance”, l'individuazione del professionista dovrà essere condivisa con l'Amministratore Delegato.

Inoltre, su proposta motivata della funzione “Legale, Societario e Compliance”, l'AD potrà provvedere all'affidamento diretto dell'incarico.”

Lo stesso documento conferma la distribuzione delle competenze, tale che tutti gli adempimenti ulteriori, istruttori, strumentali, ma anche successivi (come inserimento in SAP), di cui si assume l'omesso adempimento, esulavano dalle competenze del Fontani .

Del resto, come condivisibilmente affermato dal Tribunale, *la teste Scarabotti Serena, responsabile degli affari legali dall'anno 2020 ha confermato: “adr:svolgevo i compiti di cui al capo 7 del ricorso su indicazione del ricorrente il quale individuava gli avvocati ai quali conferire gli incarichi “intuitu personae”. La circostanza che, secondo quanto riferito dalla teste, i legali esterni fossero scelti dal ricorrente non rileva nella valutazione della*

contestazione la quale ha ad oggetto non già l'esercizio del potere discrezionale di individuazione del legale esterno al quale conferire l'incarico bensì l'omesso compimento delle suddette attività amministrative già richiamate che, come rilevato, non rientravano nelle attribuzioni del ricorrente."

Anche il sesto motivo è infondato.

L'infondatezza del motivo si coglie in relazione alla reiezione dei precedenti.

Il licenziamento è stato irrogato essenzialmente in connessione alla segnalazione che il Fontani ha inoltrato al Consiglio di Amministrazione che è menzionato, in prima battuta, fra le ragioni che giustificano l'azione disciplinare. Le ulteriori contestazioni, anche quelle infondate, appaiono strumentali a costruire l'immagine di un dirigente che ha scarsa attitudine ad attenersi alle prescrizioni interne nonché alle leggi, sicché in buona sostanza rafforzano l'opinione del Collegio che esse siano state pensate con finalità ritorsive e punitive del dipendente.

Anche il settimo motivo è infondato o meglio ancora è inammissibile.

Infatti, l'asserto che le contestazioni non siano state generiche è condotto senza misurarsi con i singoli rilievi condotti dal Tribunale, sopra riportati, nei quali si ha riguardo alla singola contestazione sicché lo stesso va ritenuto inammissibile.

Infine, in relazione all'ottavo motivo, l'assunto che il Dirigente avrebbe ricevuto plurime comunicazioni e inviti alla programmazione e allo smaltimento delle ferie, ma avrebbe scelto di non fruirne argomentato in relazione al documento 26 prodotto in primo grado non tiene conto della motivazione della sentenza impugnata in cui il Tribunale si è espresso sulla valenza di tale documentazione affermando che la *"comunicazione interna avente ad oggetto "gestione ferie" nonché comunicato al personale n.268 del 21.9.2021 con la quale il direttore del personale esortava persona a fruire del maggior numero di ferie entro il minor tempo possibile e ciò anche al fine di generare un recupero contributivo [...] non possono ritenersi idonei a determinare la perdita del diritto all'indennità per ferie non fruita rilevato che in essi non è contenuto formale invito al ricorrente a fruire delle ferie residue né viene assicurato che l'organizzazione del servizio al quale era preposto il ricorrente nella sua qualità fosse tale da non impedire detta fruizione."*

In relazione alla suddetta motivazione del primo giudice l'appellante non ha mosso critiche specifiche, né tantomeno alla successiva con cui nella sentenza si è osservato che *"Inoltre, il ricorrente dal commissariamento della società ha cessato l'incarico apicale di amministratore delegato e, ciò nonostante, il dirigente ad egli preposto non si è attivato nei termini suindicati per consentire al ricorrente la fruizione delle ferie residue"*.

Pertanto, anche tale motivo va disatteso.

Passando ad esaminare l'appello incidentale, con esso il Fontani lamenta l'omessa pronuncia in relazione alla misura della "retribuzione utile al calcolo del trattamento di fine rapporto" da assumere a base del calcolo dell'indennità risarcitoria e del versamento contributivo avendo la decisione adottato una condanna generica nonostante nel ricorso introduttivo e nelle note autorizzate e nei conteggi depositati, il. Fontani avesse indicato e documentato la misura della propria retribuzione utile al calcolo del trattamento di fine rapporto e/o globale di fatto, utile ai fini del calcolo delle indennità risarcitorie per la nullità/illegittimità del licenziamento, in euro 15.817,56 lordi mensili, come risultante dalle buste paga, dai prospetti riepilogativi e dai documenti di fonte aziendale.

L'importo determinato, in via prudenziale, in misura inferiore al dato effettivo, non sarebbe mai stato oggetto di contestazione da parte della controparte.

In via subordinata nel caso in cui fosse accolto l'appello principale ha richiamato ex art. 346 c.p.c le difese, domande eccezioni proposte in primo grado.

Il motivo è fondato.

E, invero, nelle conclusioni dell'originario ricorso il Fontani aveva, nel richiedere la condanna all'indennità risarcitoria (a norma dell'art. 18, comma 2 dello Statuto dei Lavoratori, ovvero, in subordine, a norma degli artt. 2, commi 1 e 2 del d.lgs. n. 23/2015), commisurata all'ultima retribuzione globale di fatto percepita dal ricorrente, ovvero, in subordine, alla retribuzione utile per il calcolo del TFR, aveva espressamente individuato quest'ultimo parametro nell'importo lordo di € 15.817,56 su base mensile, somma non contestata dalla controparte oltre che confortata da specifici conteggi, sicché la sentenza di primo grado va emendata con la precisazione che l'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto da prendere in considerazione è pari ad euro 15.817,56 lordi mensili.

Le spese del grado seguono la soccombenza e sono liquidate a favore del Fontani in euro 12.000,00 oltre iva, cpa e spese generali.

P.Q.M.

La Corte di Appello di Roma -Seconda Sezione Lavoro-, definitivamente pronunciando sull'appello principale proposto da SO.G.I.N. S.P.A., in persona del legale rappresentante *pro-tempore*, con ricorso depositato in data 25 luglio 2025 nei confronti di FONTANI EMANUELE, e sull'appello incidentale di quest'ultimo, con riferimento alla sentenza n. 5519/2025 emessa il giorno 14 maggio 2025, dal Tribunale-GL di Roma, ogni contraria istanza, eccezione, deduzione disattesa, così decide:

-Rigetta l'appello principale e, in accoglimento di quello incidentale, riforma parzialmente la sentenza impugnata, che resta ferma nel resto, dovendosi integrare il capo contenente la condanna al risarcimento del danno, comminata in primo grado, nella misura pari all'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, con la specificazione che essa corrisponde all'importo lordo di euro € 15.817,56 su base mensile, in relazione al periodo dal giorno del licenziamento sino a quello dell'effettiva reintegrazione, detratta la somma percepita dal ricorrente per l'attività lavorativa svolta dal mese di giugno 2024, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria nella misura di legge, ed al versamento dei contributi assistenziali e previdenziali maturati nel medesimo periodo riferimento.

-Condanna l'appellante principale alla rifusione delle spese del grado che liquida in euro 12.000,00 oltre iva, cpa e spese generali.

- Dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte dell'appellante principale di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello principale, se dovuto.

Roma, 15 settembre 2026

Il Presidente est. rel.
(*dott. Eliana Romeo*)